



## CROCE VERDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - VENEZIA TERRAFERMA

### STATUTO

#### CAPO 1°

#### ORIGINI, SCOPI ED ORGANIZZAZIONE

##### Art. 1

L'Associazione "CROCE VERDE - MESTRE VOLONTARI DEL SOCCORSO di VENEZIA TERRAFERMA" ONLUS, con sede a Venezia – Mestre via Lussingrande N. 5, è retta dal presente statuto.

##### Art. 2

L'Associazione agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e di principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

##### Art. 3

L'Associazione, senza fini di lucro ed a carattere morale, ha per scopo l'espletamento dei servizi di trasporto infermi, ammalati, feriti ed alienati e di dare pronto soccorso nei pubblici e privati infortuni comprese prestazioni, in particolari circostanze, presso i posti di primo soccorso pubblici e privati ed i Dipartimenti di urgenza-emergenza degli Ospedali. Essa potrà aderire a manifestazioni ed iniziative aventi scopi socio – umanitari.

Essa non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, se non ad esse direttamente connesse.

##### Art. 4

L'Associazione opera esclusivamente nell'ambito della Regione Veneto ed in particolare nell'ambito del Comune di Venezia potendo, solo occasionalmente e in casi di necessità, operare anche in territorio nazionale e internazionale.

##### Art. 5

L'Associazione è apolitica ed i suoi appartenenti non potranno mai partecipare, in tale veste, a manifestazioni di qualsiasi genere estranee ai fini dell'Associazione stessa.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

## **Art. 6**

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) attivi
- b) onorari
- c) sostenitori

## **Art. 7**

Soci attivi sono i soci volontari appartenenti all'Associazione i quali, senza ricavare o percepire compenso alcuno, prestano la loro opera disinteressata a favore del prossimo. Le norme che disciplinano nel dettaglio l'ammissione ed i rapporti dei volontari con l'associazione sono contenute in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, che ha la facoltà di modificarlo con voto a maggioranza. I soci attivi hanno l'obbligo di versamento della quota sociale.

## **Art. 8**

Soci onorari sono persone fisiche così dichiarate dall'Assemblea, in riconoscimento di particolari meriti verso l'Associazione, ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo. I loro nomi saranno trascritti su apposito albo nella sede sociale.

## **Art. 9**

Soci sostenitori sono persone fisiche di incensurabile condotta morale che, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo, si obbligano a versare una quota sociale annua, stabilita dall'Assemblea.

## **Art. 10**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, da ratificare dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento delle medesime come stabilito dalle leggi e dallo statuto, ed hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, può essere escluso dall'Associazione. Le violazioni ai suddetti doveri sono regolate dall'art. 31 e seguenti del presente statuto.

## **Art. 11**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito.

## **CAPO 2°**

### **DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 12**

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci. Essa viene convocata, in via ordinaria, due volte l'anno: la prima entro il mese di aprile per deliberare sul bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, la seconda entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo, fissare le quote annuali dei soci sostenitori e soci attivi e l'eventuale nomina dei Proviviri. In entrambe le assemblee, il Consiglio Direttivo potrà sottoporre al voto dell'assemblea quegli argomenti che riterrà opportuni. Ogni socio, di età non inferiore agli anni 18 (diciotto), avrà diritto al voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 13**

L'assemblea può essere convocata straordinariamente in qualsiasi momento:

- per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- su domanda sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, purché nella domanda sia indicato l'argomento di cui si chiede la trattazione;
- su richiesta dei Revisori dei Conti per motivi che riguardano esclusivamente l'irregolare andamento amministrativo.

#### **Art. 14**

Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di numero di soci non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'Assemblea sarà riconvocata entro otto giorni e sarà valida con la presenza di qualsiasi numero di soci. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 15**

L'Assemblea è presieduta da persona nominata di volta in volta a maggioranza di voti, dall'assemblea stessa. Il presidente eletto nominerà un segretario e due scrutatori; delle riunioni sarà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

## **Art. 16**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà dato a mezzo di semplice circolare inviata a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso medesimo, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

## **CAPO 3°**

### **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

## **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo, al quale è riservato il governo e l'Amministrazione dell'Associazione, è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci. Le elezioni avranno luogo per scrutinio segreto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, verrà fatto il ballottaggio tra gli interessati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni.

## **Art. 18**

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere.

## **Art. 19**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri ed indicante l'argomento da trattare e, comunque, non meno di tre volte in un anno, mediante comunicazione da far pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

## **Art. 20**

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento effettivo della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e le delibere saranno prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

## **Art. 21**

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazioni o senza plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

## **Art. 22**

Quando, per dimissioni od altre cause, un consigliere sarà dichiarato decaduto sarà sostituito dal socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti. Nel caso ciò non fosse possibile il Consiglio nella prima seduta provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

## **Art. 23**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare le assemblee;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- c) provvedere alla compilazione dei regolamenti dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) giudicare sulle violazioni dello statuto e dei regolamenti, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e comminare le sanzioni previste dall'art. 31;
- e) accettare o respingere motivatamente le domande di iscrizione a socio, che saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile;
- f) provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale retribuito, ed alla gestione del bilancio;
- g) deliberare, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde, sugli argomenti riguardanti l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 24**

Non sono eleggibili a Consiglieri i dipendenti retribuiti dall'Associazione.

### **CAPO 4°**

#### **DEL PRESIDENTE**

#### **Art. 25**

Il Presidente convoca le adunanze dell'assemblea, convoca e dirige quelle del Consiglio Direttivo; rappresenta, anche giudizialmente, l'Associazione; provvede quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione stessa e per il buon funzionamento di tutti i servizi; firma gli atti, la corrispondenza, gli ordini di riscossione nonché, unitamente al tesoriere, gli ordini di pagamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, l'andamento degli affari ordinari e l'osservanza dei regolamenti.

#### **Art. 26**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

### **CAPO 5°**

#### **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 27**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri aventi particolare competenza amministrativa e contabile, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei soci, anche tra persone estranee all'associazione. I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 28**

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà controllare la gestione dell'Associazione e dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

## **CAPO 6°**

### **DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 29**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, anche tra persone estranee all'Associazione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La nomina a probiviro comporta il divieto di assumere ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione per la durata dell'incarico, pena la decadenza dal Collegio.

#### **Art. 30**

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare tutte le eventuali controversie che potessero sorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione o suoi organi; inoltre i Probiviri potranno giudicare della conformità ed aderenza dei regolamenti sociali alle Leggi vigenti ed allo Statuto. Essi si esprimeranno in giudizio ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria.

## **CAPO 7°**

### **SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Art. 31**

Per le violazioni dello Statuto, del Regolamento Sociale o per indegnità si applicano le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione fino a sei mesi. La sospensione superiore ai tre mesi ha per effetto la decadenza dalle cariche sociali;
- c) esclusione.

Il Consiglio Direttivo, per i provvedimenti disciplinari, di cui alle lettere a) e b) succitate, può avvalersi di una commissione composta da tre membri, i cui nominativi saranno estratti a sorte tra i soci, nominati di volta in volta. Al termine della loro inchiesta sarà loro revocata la nomina e comunicheranno le loro deduzioni al Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio non può essere deliberata dall'Assemblea dei soci che per gravi motivi; il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'esclusione.

#### **Art. 32**

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate avanti il Collegio dei Probiviri ricorrendo entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento.

I provvedimenti disciplinari sono esecutivi nonostante ricorso. L'organo competente a conoscere del ricorso può, su istanza dell'interessato, sospendere, se lo ritiene necessario, l'esecutorietà del provvedimento. Il presidente del Collegio giudicante provvederà, in tempo utile alla contestazione degli addebiti ed alla comunicazione della denuncia e del ricorso a tutti gli interessati.

## CAPO 8°

### LE RISORSE ECONOMICHE

#### Art. 33

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) contributi e quote associative;
- d) donazioni e lasciti;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991 e del D.Lgs 460/97.

#### Art. 34

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 35

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti e dalle persone fisiche estranee all'associazione, da persone giuridiche e da organismi internazionali.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Per i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali va tenuta apposita contabilità e possono essere inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in base alle indicazioni di bilancio, delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della Legge 266/1991.

## **CAPO 9°**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 36**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **Art. 37**

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nell'atto di scioglimento dovrà essere provveduto alla nomina di uno o più liquidatori.

## **CAPO 10°**

### **IL BILANCIO**

#### **Art. 38**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo, vengono esposti all'Albo sociale e rimangono a disposizione dei soci per un periodo di 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci stessi.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dall'Assemblea dei Soci e con la maggioranza dei presenti.

Per i servizi di cassa l'Associazione dovrà avvalersi di un Istituto di credito.

## **CAPO 11°**

### **LE CONVENZIONI**

#### **Art. 39**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

La convenzione è stipulata dal presidente dell'Associazione di volontariato e il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## **CAPO 12°**

### **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

#### **Art. 40**

L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla Legge 266/1991. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di eventuale regolamento adottato dall'Associazione, assicurati come previsto dal contratto di lavoro.

#### **Art. 41**

L'Associazione di volontariato, così come previsto dall'art.3 della L.266/1991, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti con l'Associazione, i diritti e i doveri delle citate figure sono regolati dalle leggi vigenti e da eventuali convenzioni.

## **CAPO 13°**

### **LA RESPONSABILITA'**

#### **Art. 42**

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'Associazione stessa e di quella degli amministratori, secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **CAPO 14°**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 43**

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.